



## CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE DEL FES 2018

### PREINTESA

Il giorno 28 del mese di Dicembre dell'anno 2018 alle ore 10,30 presenti:

✓	<b>La delegazione trattante di parte pubblica</b>			
	Dott.ssa	MAZZOLARI Maria Grazia	Segretario Comunale	(Presente)
	Sig	CASEL Luigi	Responsabile Area Amministrativo Contabile	(Presente)
	Geom	SCOLLO Marco	Responsabile Area Tecnico Manutentiva	(Assente)
✓	<b>Le OO.SS.</b>			
	Sig.	ZANGROSSI Daniele	CGIL Funzione Pubblica	(Presente)
✓	Sig.ra	ALA Fiore Luigina	RSU Collaboratore amministrativo	(Presente)

**Vista** la deliberazione n. 67 del 12 Dicembre 2018 con la quale la Giunta Comunale ha dato, alla delegazione di parte pubblica, le direttive per procedere alla contrattazione decentrata per la ripartizione del FES 2018;

**Vista** la determinazione n. 127 del 28 Dicembre 2018 con la quale il Responsabile dell'area amministrativo-contabile ha provveduto alla quantificazione delle risorse da destinare per l'anno 2018 alle politiche di sviluppo delle risorse umane, ai sensi degli artt. 67 e seguenti del CCNL 21/05/2018.

Si stipula la presente intesa avente per oggetto l'accordo collettivo decentrato integrativo per l'anno 2018, in applicazione dei CCNL del 22/01/2004, del 09/05/2006, del 11/04/2008, del 31/07/2009 e del 21/05/2018 per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2018.

**LE PARTI** stipulano la presente intesa per oggetto l'accordo collettivo decentrato integrativo per la distribuzione e liquidazione del FES 2018 così come quantificato in applicazione degli artt. 67 e seguenti del CCNL 21/05/2018;

#### Richiamano

- l'art. 1 comma 562 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) e smi che imponeva fino all'anno 2014 agli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non superino il corrispondente ammontare dell'anno 2010;
- l'art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella L. 122/2010, che stabilisce che *a decorrere dal 01 gennaio 2011 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;*
- la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15.4.2011, relativa alle modalità di calcolo delle eventuali riduzioni dei Fondi per gli anni 2011, 2012 e 2013 che, per quanto riguarda la **riduzione del fondo**, afferma che: *"... la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013,2014 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo ...";*

- l'art. 4 del D.L. 16/2014 che convertito nella L. 68/2014, che fornisce gli strumenti necessari alla verifica del rispetto dei vincoli disponendo che: *"Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.. .."*;
- la circolare 12 maggio 2014 n. 60 dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e degli Affari regionali e P.A. che ha fornito chiarimenti circa le modalità attuative dell'art. 4 del D.L. 16/2014 sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabilendo in particolare che tutte le amministrazioni locali dovendo verificare, prima della scadenza dei termini di prescrizione, la costituzione dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa affinché corrispondano ai vincoli dettati dal legislatore e dai contratti nazionali, nel caso riscontrino errori che hanno determinato una illegittima erogazione, devono procedere al recupero delle somme illegittimamente erogate;
- la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 20 del 8.5.2015 che impartisce le istruzioni operative circa la decurtazione permanente da applicare a partire dal 2015 ai fondi per la contrattazione integrativa alla luce delle disposizioni introdotte con la L. n. 147/2013;

Evidenziato che, in relazione al succitato art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/ 2010 convertito nella L. 122/2010 e nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, il Fondo ha subito negli anni passati modifiche per il riassorbimento delle disponibilità che si sono create a seguito cessazioni/inserimenti dal servizio hanno causato una variazione percentuale tra le consistenze medie del personale relativamente agli anni 2010 e 2014, calcolata in base alla circolare MEF del 15.4.2011 n. 12, del -8,80% nel 2013 e del + 6,36% nel 2014 corrispondente ad una riduzione complessiva di € 268,41, come risulta dai CCDI sottoscritti per la distribuzione del FES 2013 e del FES 2014;

Rilevato che **dal 1 gennaio 2015** non si applicavano più le disposizioni dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 che fissavano il tetto del fondo per le risorse decentrate in quello del 2010 ed imponevano la riduzione proporzionale alla diminuzione del personale in servizio e, come si rileva dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 20 del 8.5.2015:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti il fondo
- non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 in applicazione del limite relativo all'anno 2010 e della riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010;

Sottolineato pertanto che dal 1.1.2015 era stato riproposto il fondo 2014 opportunamente integrato delle RIA personale dimesso in data antecedente il 2011 e confermando le riduzioni effettuate nei precedenti anni ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, così come stabilito nella succitata circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 20/2015;

Rilevato ancora che l'articolo 1, comma 236 della Legge 28/12/2015 n. 208 ha introdotto una nuova disposizione finalizzata al contenimento dei costi relativi al salario accessorio dei dipendenti pubblici che recita *"nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della Legge 07/08/2015 n. 124 ....., a decorrere dal 01 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale ....., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;

Tenuto conto dell'art.23,comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25 Maggio 2017 *"nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*.

Considerato che l'art. 67, comma 7, del CCNL del 21/05/2018 conferma l'obbligo di rispetto del limite previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

**Prendono atto:**

- del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 150/2009 che introduce disposizioni innovative in materia di misurazione e valutazione del merito ed a seguito del quale il Comune di Mattie ha recepito un accordo preliminare sulla metodologia di valutazione, sottoscritto in data 12.7.2011 con le Organizzazioni Sindacali Territoriali a seguito dell'esperienza di una fase propedeutica di concertazione/contrattazione con le OOSS stesse
- della deliberazione n. 67 del 12 Dicembre 2018 con la quale la Giunta Comunale ha dato le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la quantificazione e la ripartizione del FES 2018 stabilendo :
  1. mantenimento dell'incremento fino all'1,2% del monte salari 1997 previsto dall'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999, riconfermato dall'art. 31 comma 3 del CCNL 22.1.2004, nelle risorse variabili;
  2. conferma della riduzione effettuata nel 2013 riposizionata in rapporto all'aumento effettuato nel 2014 relativamente alla parte stabile per il riassorbimento delle disponibilità che si sono create a seguito cessazioni/aumenti dal servizio negli anni precedenti ( circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 20 del 8.5.2015);
  3. integrazione della parte variabile del fondo di €. 859,37 di cui all'art. 15 c. 5 del CCNL 1/4/99 per implementazione progetto viabilità e manutenzione aree pubbliche nel periodo invernale da destinare all'operaio addetto alla realizzazione della parte operativa del progetto che prevede una maggiore articolazione dell'orario di servizio giornaliero;
  4. conferma degli istituti ex art. 17 del CCNL 1.4.1999 così come previsti nei precedenti CCDI (indennità di rischio, particolari responsabilità ecc ...);
  5. applicazione della metodologia stabilita nell'accordo raggiunto a livello di gestione associata e sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 12.7.2011, per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti al fine della liquidazione della produttività;
- della deliberazione C.C. n. 10 del 06/04/2018 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2018, del bilancio pluriennale 2018/2020 e della relazione previsionale e programmatica, dalla quale risulta il rispetto sia dell'art. 1 comma 562 della legge 296/2006 e s.m.i. che dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella L. 122/2010, in quanto la spesa di personale per il 2018 non è superiore a quella del 2010 ed il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti compreso il trattamento accessorio, non supera il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010;
- della determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria-Amministrativa-Personale n. 127 del 28 Dicembre 2018 relativa all'approvazione della costituzione del fondo risorse decentrate – FES 2018;

**Si prende atto** della quantificazione e ripartizione del FES per l'anno 2018 stabilendo, fra l'altro, la conferma dell'incremento del 1,2% del monte salari 1997 previsto dall'art. 15 comma 2 del CCNL 01/04/1999 (poi dall'art. 31 comma 3 del CCNL 22/01/2004) il quale avente carattere di variabilità deve essere valutato e deciso di anno in anno dai singoli enti in base alle disponibilità di bilancio così come l'inserimento nel fondo di una quota pari ad € 859,37 volta alla copertura finanziaria derivata da un ampliamento dei servizi definita da un progetto "Viabilità invernale" che prevede una sostanziale modifica dell'articolazione di lavoro di un dipendente;

**Si prende atto** dei conteggi predisposti dal Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile di quantificazione del FES 2018, per un totale di € 11.987,37;

**Si prende atto**, a seguito delle opportune decurtazioni sopra richiamate, della distinzione, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 tra *risorse stabili* per € 10.514,29 e *risorse variabili* per € 1.473,08 per le quali si è tenuto conto:

<b>RISORSE STABILI</b>	
<b>ART. 67 COMMA 1.</b> A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.	10.237,19
b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;	277,10
n) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).	
<b>TOTALE RISORSE STABILI (A)</b>	<b>10.514,29</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI EXTRA TETTO (A1)</b>	277,10
<b>TOTALE RISORSE STABILI NEL TETTO (A2)</b>	10.237,19
<b>RISORSE VARIABILI</b>	
<b>ART. 67 COMMA 3.</b> Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno	
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	781,50
<b>ART. 67 COMMA 4.</b> In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	1.004,68
<b>ART. 67 COMMA 5.</b> Gli enti possono destinare apposite risorse:	
b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).	859,37
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI (B)</b>	<b>2.645,55</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI EXTRA TETTO (B1)</b>	781,50
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI VINCOLATE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE EXTRA TETTO (B2)</b>	0
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI NEL TETTO (B3)</b>	1.864,05
<b>RIEPILOGO COMPLESSIVO</b>	
<b>TOTALE FONDO ( C = A+ B)</b>	€ 13.159,84
<b>TOTALE FONDO EXTRA TETTO ( C1 = A1 + B1 + B2)</b>	€ 1.058,60
<b>TOTALE FONDO NEL TETTO ( C3 = A2+ B3)</b>	€ 12.101,24
<b>TOTALE FONDO 2016</b>	€ 10.928,77
<b>SBILANCIO RISPETTO AL 2016</b>	€ - 1.172,47
<b>DECURTAZIONE FONDO PER RISPETTO Art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017</b>	€ 1.172,47
<b>TOTALE RISORSE FONDO DOPO DECURTAZIONE -PARTE STABILE</b>	€ 10.514,29
<b>TOTALE RISORSE FONDO DOPO DECURTAZIONE -PARTE VARIABILE</b>	€ 1.473,08
<b>TOTALE COMPLESSIVO FONDO DOPO DECURTAZIONE</b>	€ 11.987,37

**Si prende atto** che i compensi relativi al fondo progettazioni di cui all'art. 92 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. di (sono esclusi dai vincoli di contenimento della spesa del personale e non coinvolgono l'ambito applicativo dell'art. 9 del D.L. 78/2010) sono finanziati al di fuori del FES in quanto imputati nei quadri economici degli specifici capitoli degli interventi e/o opere ai quali sono connessi e in ogni caso non sono presenti nell'ambito del fondo 2018;

**Si prende altresì atto**, dandone un parere positivo, della bozza di regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 18.4.2016 n. 50) che dovrà essere approvato in tempi ristretti dalla Giunta Comunale;

**Si concorda** nel prendere atto dei calcoli elaborati come sopra specificato.

#### **Utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2018:**

**Si prende quindi atto** che il fondo produttività come sopra quantificato trova destinazione come segue :

1. l'indennità di comparto con riferimento all'anno 2018 calcolata sui dipendenti di questo Comune e quantificata in complessivi **€ 2.634,87**;
2. le somme occorrenti per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali nell'importo , con esclusione della differenza di trattamento economico dovuta agli aumenti contrattuali relativi (posti a carico delle risorse contrattuali e quindi finanziati dall'ente) di **€ 9.333,31**;

**Rilevato** che l'importo delle spese di natura fondamentale o fissa e continuativa impegnate a titolo di pagamento istituti contrattuali di cui sopra non trova copertura nella parte di risorse stabili del fondo 2018 e che assorbe anche tutte le risorse variabili del fondo e che tale situazione si è verificata per l'improvvisa cessazione di una convenzione che ha causato il rientro a carico del bilancio e del fondo di un dipendente con progressione C1-C4;

**Preso atto** che la situazione relativa all'anno 2018 non può essere variata in quanto le poste soprarichiamate rientrano nell'obbligatorietà del pagamento degli oneri stipendiali al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato;

**Considerato** che la situazione venutasi a creare è di carattere estremamente contingente e provvisorio e che la soluzione definitiva di tale problematica, l'amministrazione ha già provveduto ad intervenire sull'assetto del personale attraverso:

- la cessione di contratto del dipendente inquadrato in categoria C1 posizione economica C4 (Atto n. 59 del 28/11/2018);
- la trasformazione di posto da tempo pieno a part-time di un dipendente inquadrato in categoria D1 posizione economica D4 (Atto n. 70 del 28/12/2018);

Considerato ancora che tali atti avranno efficacia dal 01 Gennaio 2019 e che con tale manovra, gli istituti obbligatori troveranno copertura nell'ambito delle risorse stabili del fondo, risolvendo così l'anomalia venutasi a creare nell'anno 2018 riallineando di fatto la situazione al dettato normativo e liberando le risorse variabili necessarie all'erogazione della produttività individuale;

Convenuto che le parti in causa determinano di riattivare gli istituti di produttività individuale a decorrere dall'anno 2019 in relazione alla manovra correttiva di personale già attivata dall'Ente;

Rilevato che il fondo 2018 è totalmente assorbito dagli istituti sopra dettagliati e non è quindi possibile attivare ulteriori risorse per la produttività individuale prevista dall'art. 68 del CCNL 21/05/2018. Si dà quindi atto che tutta l'attività, finalizzata al miglioramento della produttività e dei servizi, deve essere svolta

durante il normale orario di lavoro nell'espletamento dei compiti di istituto previsto dai rispettivi mansionari e sarà comunque verificata dai responsabili di area a fine anno.

#### **SI CONCORDA INOLTRE QUANTO SEGUE :**

#### **Risorse decentrate, liquidazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2018**

Le parti prendono atto degli obiettivi stabiliti dai Responsabili delle aree con il Segretario Comunale per l'anno 2018 di cui alle schede di valutazione condivise con l'Organizzazione Sindacale della funzione pubblica e confermano i criteri di valutazione come concordati.

#### **Criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro**

L'orario di lavoro dovrà consentire una funzionale ed economica gestione dei servizi, favorire un impiego utile della persona in situazione di svantaggio e garantire l'ottimale fruizione dei servizi da parte dei cittadini.

Le modifiche dell'orario dei singoli dipendenti di questo Ente dovranno essere concordate con l'Amministrazione, il Segretario comunale ed i responsabili delle aree interessate.

#### **Servizi pubblici essenziali**

Le parti concordano, per i servizi pubblici essenziali, la seguente disciplina:

Ai sensi dell'art.1 del CCNL del 06.07.1995 sono garantiti, in caso di sciopero, i seguenti servizi essenziali da attuarsi con il personale di seguito elencato:

- a) servizio di stato civile, limitatamente alla raccolta delle registrazioni di nascita e morte;
- servizio elettorale, limitatamente alle attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, sino al termine delle operazioni di scrutinio e alla consegna dei plichi ai competenti uffici;
- c) servizio attinente al rete stradale, limitatamente ai casi di abbondanti nevicate ed abbondanti precipitazioni piovose;
- d) servizio di vigilanza urbana, limitatamente alle attività di polizia mortuaria, di pronto intervento per incidenti e per eccezionali situazioni di emergenza, nonché per la reperibilità delle unità a disposizione dell'autorità giudiziaria e, ove espressamente richiesto, di pubblica sicurezza con le modalità di cui all'art. 5 della Legge 07.03.1986 n. 65.

Le procedure di attivazione sono regolamentate come segue:

- a) i responsabili del funzionamento dei singoli uffici o servizi in occasione di ogni sciopero individuano i nominativi del personale incluso nei contingenti minimi, adottano criteri di rotazione ove possibile;
- b) i nominativi vengono comunicati agli interessati e alle R.S.U., ove esistano, entro il quinto giorno precedente lo sciopero; il personale individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo, la propria intenzione di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione ove possibile;
- c) durante lo sciopero i funzionari dovranno astenersi dall'assegnare lavoro straordinario al personale esentato o a quello che non avesse aderito alla manifestazione;
- d) le rappresentanze sindacali che indicano azioni di sciopero ne daranno comunicazione con preavviso di almeno 10 giorni dall'amministrazione, precisando la durata dell'astensione dal lavoro;
- e) in caso di revoca dello sciopero le strutture e le rappresentanze sindacali che l'hanno indetto dovranno darne tempestiva comunicazione all'amministrazione e al personale.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme del CCNL e dalla legge 146/90.

## **Lavoro straordinario**

Si conviene che l'effettuazione del lavoro straordinario avverrà solo previa autorizzazione del responsabile del servizio. A domanda del dipendente il lavoro straordinario potrà essere recuperato ai sensi delle norme contrattuali in vigore.

## **Ticket restaurant**

Le parti concordano inoltre di continuare il servizio mensa, così come istituito con il precedente contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 25.05.2005, (artt. 45 e 46 del CCNL 14/09/2000 (code contrattuali) ai dipendenti che prestano opera lavorativa oltre le sei ore giornaliere, mediante un buono Ticket Restaurant. Dal primo gennaio 2018 il valore del Ticket viene stabilito in € 5,29

## **Visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici**

In caso di assenza per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici di natura occasionale in strutture pubbliche, convenzionate o private, ove non sia oggettivamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, il dipendente può usufruire di un trattamento di permesso ad ore, da documentare con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Si riconoscono inoltre le ore necessarie per raggiungere la struttura e farvi ritorno, in base alla distanza chilometrica della struttura stessa, avendo come riferimento base 60 Km = 1 ora.

In caso di cicli di terapia continui, il dipendente usufruirà del trattamento per malattia.

## **Formazione**

Il programma pluriennale di formazione pone, vista la dotazione organica di questo Comune, l'obiettivo del miglioramento della professionalità di tutte le unità. Il programma annuale di formazione consiste nella partecipazione a corsi od altre attività che si terranno da parte di soggetti pubblici e privati.

Stante scarsa disponibilità di mezzi finanziati da parte dell'Ente, la formazione per il personale amministrativo sarà altresì periodicamente effettuata dal Segretario Comunale, in qualità di soggetto esperto in materia amministrativa. La formazione deve svolgersi in orario di lavoro e rispettare il principio delle pari opportunità. Tutti gli operatori, auspicabilmente, dovranno essere coinvolti nei diversi programmi formativi e di riqualificazione.

## **Norme finali**

Le parti convengono di confermare quanto stabilito nei precedenti CCDI relativamente agli istituti negli stessi presi in considerazione e non modificati con il presente, prendono atto che sono iscritti in bilancio al capitolo relativo al fondo di cui all'art. 67 CCNL del 24.05.2018 solo le somme che non costituiscono emolumenti fissi e ricorrenti e che sono effettivamente liquidabili. Le indennità ed i compensi corrisposti mensilmente (progressioni economiche e indennità di comparto) verranno dirottati sui capitoli di bilancio relativi alle retribuzioni. Per quanto non stabilito in questa sede, si fa rimando al contratto decentrato integrativo territoriale del 29.12.1999, ai precedenti contratti integrativi a livello di ente, nonché ai CCNL del 01.04.1999, del 05.10.2001, del 22.01.2004 e del 24.05.2018

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende operativo ed immediatamente efficace tra le parti quando si sono espletate le procedure di cui all'art. 5 del CCNL del 22.01.2004

## **Copertura finanziaria**

A norma dell'articolo 4 del CCNL sottoscritto in data 22/01/2004, si rileva che la copertura degli oneri derivanti dalla presente contrattazione integrativa trova riscontro, anche in relazione agli istituti avente carattere pluriennale, nelle capacità economiche proprie del Comune di Mattie, tenuto conto delle risorse ordinariamente consolidate in partita corrente e in ragione di anno, nonché destinate al finanziamento della spesa di personale con le limitazioni imposte dalla Legge

**Sottoscrizione ed entrata in vigore**

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica al personale dipendente del Comune di Mattie, ha efficacia dal momento della sottoscrizione definitiva, fatta salva diversa decorrenza indicata nei singoli articoli, sentito il parere del Revisore dei Conti

Mattie lì 28 Dicembre 2018

**LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MAZZOLARI Maria Grazia \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

F.to CASEL Luigi \_\_\_\_\_

**LE OO.SS.**

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE C.G.I.L

F.to ZANGROSSI Daniele \_\_\_\_\_

RSU

F.to ALA Fiore Luigina \_\_\_\_\_